



A.N.M.C.R.I.

STATUTO

ALLEGATO "A" ATTO NOTAIO DR. GIUSEPPE BELOGI

Repertorio numero 141.183/25.427 del 13 settembre 2014

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MILITARI DELLA C.R.I. IN

CONGEDO

ART.1

L'Associazione Nazionale Militari della c.r.i. in Congedo (in sigla A.N.M.C.R.I.) è la libera unione di coloro che, con qualsiasi grado, sono appartenuti o appartengono al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e al Corpo delle Infermiere Volontarie.

Presidenti Onorari dell'Associazione sono i Generali della C. R. I. che rivestano o abbiano rivestito la carica di Ispettore al vertice del Corpo Militare della C. R. I. e le sorelle che rivestano o abbiano rivestito la carica di ispettrice al vertice del corpo delle Infermiere Volontarie.

L'Associazione ha sede in Roma.

ART.2

L'Associazione è apolitica e apartitica ed esclude qualunque fine di lucro. Si propone i seguenti scopi:

- tenere vivo tra i soci il culto dell'ideale di Patria, del senso dell'onore e delle gloriose tradizioni dei Corpi di appartenenza;
- Mantenere alto lo spirito degli ideali di Croce Rossa e perpetuare la memoria dei Militari e delle Infermiere

Volontarie caduti e delle gloriose tradizioni dei Corpi;

- tutelare il prestigio dei Militari C. R. I. e delle Infermiere Volontarie, alimentando in essi il sentimento della reciproca solidarietà e rendendo sempre più stretti i rapporti con gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e con le rispettive Associazioni;

- aggiornare a livello professionale, gli iscritti con attività tecnico-pratiche;

- svolgere attività operative e promozionali al fine di diffondere tra i giovani gli ideali del Corpo Militare della C.R.I. e del Corpo delle Infermiere Volontarie, favorendone l'arruolamento nei loro ranghi.

ART.3

L'Associazione ammette nei suoi ranghi tutti coloro che sono appartenuti e appartengono al Corpo Militare della C. R. I. e al Corpo delle Infermiere Volontarie.

I Militari C. R. I. in servizio continuativo, peraltro, possono entrare a far parte dell'Associazione quali soci effettivi solo dopo la cessazione del rapporto di servizio di cui sono titolari. Essi possono comunque frequentare liberamente le attività dell'Associazione.

Nel vincolo di comuni ideali umanitari diretti al perseguimento delle nobili attività espresse dalle Convenzioni Internazionali di Ginevra, l'Associazione è aperta ad accogliere anche quanti appartengono o siano appartenuti al

Corpo Militare del Sovrano Militare Ordine di Malta.

ART.4

I soci, a seconda dei requisiti, sono iscritti in una delle sotto segnate categorie:

- Effettivi:

possono essere Soci Effettivi tutti coloro che appartengono o abbiano appartenuto ai ruoli del personale della categoria in congedo del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e del del Corpo delle Infermiere Volontarie;

- Onorari:

sono Soci Onorari i Militari C. R. I. e le Infermiere Volontarie decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare o al Valor Civile, di Medaglia d'Oro al Valore o al Merito di Forza Armata, di Medaglia d'Oro al Merito Civile, di Medaglia d'Oro al Merito della Sanità Pubblica, di Medaglia d'Oro al Merito della C. R. I., nonché le Infermiere Volontarie decorate della Medaglia Nightingale.

- Sono Soci Onorari ,altresì, gli Ufficiali Generali della C. R. I., le Sorelle che rivestano od abbiano rivestito la carica di Ispettrice Nazionale delle Infermiere Volontarie, i Colonnelli del Corpo che abbiano rivestito o rivestano la carica di Presidente di Centro di Mobilitazione.

- Benemeriti:

Sono Soci Benemeriti quanti, singoli o enti, abbiano acquisito titoli di particolare merito nei confronti dell'Associazione;

sono Soci Benemeriti, altresì, i congiunti stretti dei Militari C. R. I. e delle II. VV. Caduti in guerra o per cause di servizio.

- Sostenitori:

Possono essere Soci Sostenitori i singoli o gli enti che erogano contributi finanziari all'Associazione Nazionale.

- Aggregati:

Possono essere Soci Aggregati quanti appartengono o abbiano appartenuto al Corpo Militare del S.M.O.M..

ART.5

Non possono far parte dell'Associazione i Militari e le Infermiere Volontarie che siano stati radiati dal Corpo o riformati per malattie mentali, non dovute a causa di servizio, o che con il loro comportamento abbiano arrecato danno all'immagine del Corpo.

ART.6

L'iscrizione all'Associazione Nazionale del Corpo Militare C. R. I. comporta i seguenti doveri:

- pagare la quota associativa annuale, ad eccezione dei Soci Onorari e Benemeriti;

- osservare lo Statuto nonché il Regolamento e le eventuali delibere delle assemblee e degli altri organi dell'Associazione.

ART.7

Ogni socio in regola con i pagamenti delle quote ha diritto:

- di essere munito della tessera e di fregiarsi del distintivo dell'Associazione;
- di partecipare alle attività dell'Associazione;
- di esprimere il diritto di voto nell'Assemblea Nazionale annuale per tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

ART.8

La qualità di socio si perde:

- per cancellazione dai ruoli non dovuta a limiti di età né ad infermità;
- per dimissioni volontarie presentate per iscritto non oltre il 30 settembre di ciascun anno al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza;
- per morosità.

Si precisa che è considerato moroso il socio che, invitato a pagare la quota associativa per l'anno in corso, non provveda a regolarizzare la sua posizione amministrativa entro tre mesi dall'invito.

Il socio dimissionario - moroso o espulso - non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

ART.9

A carico dei soci che commettono azioni riprovevoli o in contrasto con gli intendimenti dell'Associazione, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione scritta;
- sospensione da tre mesi ad un anno;

- espulsione. Tale sanzione si applica per infrazioni particolarmente gravi od a seguito di ripetute applicazioni delle sanzioni disciplinari.

Il socio espulso non può essere riammesso nelle file dell'Associazione.

ART.10

I provvedimenti di cui al precedente articolo 9 vengono adottati dal Consiglio Direttivo della Sezione.

E' ammesso ricorso contro i provvedimenti disciplinari avanti al Consiglio Direttivo Nazionale che deciderà sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

ART.11

L'Associazione provvede alla realizzazione dei propri fini statutari:

- a - con i contributi dovuti dai soci effettivi e aggregati;
- b - con i contributi liberamente erogati dai soci benemeriti e sostenitori;
- c - con eventuali proventi derivanti da attività dell'Associazione;
- d - con eventuali donazioni, lasciti ed elargizioni;
- e - con eventuali contributi pubblici o privati;
- f - con ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'esercizio sociale.

ART.12

Le Sezioni devono provvedere con i propri mezzi alla vita

associativa con iniziative che non ledano il prestigio dell'Associazione.

ART.13

Cariche sociali:

Le cariche sociali non sono retribuite e sono conferite e accettate in conformità a tale principio.

Ai partecipanti alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale, la Sezione di competenza, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, potrà eccezionalmente partecipare alle spese di viaggio, dalla sede del capoluogo a quella, dove è effettuata l'Assemblea.

ART.14

Le gerarchie sociali sono di carica e non di grado.

La procedura per il conferimento delle cariche sociali, per quanto non prevista dal presente Statuto, sarà stabilita dal Regolamento.

ART.15

L'Associazione esplica le sue funzioni a mezzo di Organi Centrali e Periferici.

Sono Organi Centrali:

- 1 - l'Assemblea Nazionale;
- 2 - il Consiglio Direttivo Nazionale;
- 3 - il Presidente Nazionale;
- 4 - i due Vice Presidenti Nazionali;
- 5 - la Giunta Esecutiva Nazionale;

- 6 - il Segretario Generale;
- 7 - il Collegio dei Probiviri;
- 8 - il Revisore dei conti;
- 9 - Il Tesoriere;
- 10 - Il Coordinatore per le Riforme Statutarie e Normative.

Sono Organi Periferici:

- 1 - i Delegati Regionali;
- 2 - le Assemblee delle Sezioni;
- 3 - i Consigli Direttivi delle Sezioni;
- 4 - i Presidenti delle Sezioni.

ART.16

Le cariche sociali possono essere conferite solo ai soci effettivi iscritti all'Associazione.

Le cariche sociali elettive centrali e periferiche hanno la durata di quattro anni.

I titolari di cariche possono essere rieletti più volte senza alcuna limitazione.

In caso in cui la carica sia assunta per sostituzione, il nuovo titolare rimane in carica fino allo scadere del quadriennio in corso.

Le cariche sociali elettive o a nomina diretta non sono cumulabili con altro incarico associativo ad eccezione di quella di Consigliere di Sezione che può essere cumulabile con quella di Segretario di Sezione.

La cessazione da una carica sociale, oltre che per ultimato

periodo, può avvenire:

- a - per dimissioni, dopo l'accettazione di esse;
- b - per revoca;
- c - per sospensione dalla qualità di socio;
- d - per perdita della qualità di socio.

Possono, altresì, essere dichiarati decaduti dalla rispettiva carica i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Consigli Direttivi di Sezione che, senza giustificato motivo, non partecipino, per tre volte consecutive, alle riunioni degli Organi cui appartengono

ART.17

L'Assemblea Nazionale:

a - e' il massimo Organo deliberante dell'Associazione e le sue decisioni vincolano i soci ed impegnano gli altri organi dell'Associazione. E' costituita dai Soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale, che vi partecipano con voto deliberante. I Soci Onorari possono partecipare senza diritto di voto.

b - e' convocata mediante pubblicazione di apposito avviso di convocazione sul sito dell'Associazione almeno 30 giorni prima ed è presieduta dal Presidente Nazionale che in caso di sua impossibilità o assenza, delega all'uopo uno dei due Vicepresidenti coadiuvato dal Segretario Generale.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo della Repubblica Italiana

c - si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

d - può essere convocata anche in sessioni straordinarie, con preavviso agli aventi diritto entro quindici giorni dalla data della convocazione, comunicando previamente l'ordine del giorno per eccezionali circostanze su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale:

1 - per eccezionali circostanze su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale;

2 - su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci ordinari e onorari;

3 - in occasione dei raduni nazionali dell'Associazione promossi annualmente su proposta congiunta del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale.

e - Validità delle assemblee: l'assemblea ordinaria e quella straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un decimo degli aventi diritto e delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti

e delibera con la maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'art.

21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il

voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

L'assemblea puo' riunirsi anche in video conferenza.

ART.18

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

a - e' costituito dai Consiglieri Nazionali eletti dai Congressi Regionali A.N.M.C.R.I. in misura di uno per ciascuna Regione e ne sono componenti di diritto il Presidente nazionale e i due Vicepresidenti.

b - è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, d'intesa con il Presidente nazionale, nomina il Tesoriere che è il depositario, gestore e responsabile dei mezzi finanziari di cui è titolare l'Associazione e dei quali rende conto al Consiglio Direttivo;

c - il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, ma può essere convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta la maggioranza dei suoi membri ne ravvisi l'opportunità.

La Presidenza Nazionale potrà avvalersi della collaborazione dei Consiglieri Nazionali, anche a mezzo di quesiti per iscritto;

d - le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, sono valide se presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, e, in caso di parità, il voto del Presidente sarà determinante e sono effettuate nella sede dell'associazione o

in altro luogo stabilito dal Presidente.

Il consiglio puo' riunirsi anche in video conferenza.

Sono componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, con solo voto consultivo, i Presidenti Onorari di cui al precedente art.1.

Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce d'intesa con il Presidente Nazionale l'indirizzo programmatico delle iniziative e delle attività associative da svolgere. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, che si conclude il 31 dicembre dell'anno corrente, predispone, avvalendosi per la redazione del Segretario Generale e del Tesoriere, il bilancio preventivo del successivo esercizio e quello consuntivo che approva almeno 20 giorni prima della data nella quale sarà sottoposto, per l'approvazione, all'Assemblea Nazionale riunita in sessione ordinaria.

ART.19

Il Presidente Nazionale:

- a - rappresenta legalmente l'Associazione;
- b - convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale delle cui direttive e deliberazioni cura l'esecuzione;
- c - è coadiuvato da una Giunta Esecutiva Nazionale che presiede e di cui fanno parte i due Vice Presidenti Nazionali, il Consigliere Nazionale residente nel Lazio e il Segretario Generale e il Coordinatore per le Riforme Statutarie e Normative; vi è inserito, altresì, il Presidente Nazionale

Onorario con solo voto consultivo;

d - provvede alla ordinaria amministrazione, alla direzione degli uffici, adotta le decisioni d'urgenza e le sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione;

e - emana tutte le disposizioni di carattere generale che ritenga opportune per la migliore applicazione dello Statuto e del Regolamento;

f - si avvale dell'opera dei Delegati Regionali;

g - può delegare ai Vice Presidenti lo svolgimento di parte delle sue attribuzioni;

h - è il Direttore del periodico dell'Associazione.

ART.20

I Vice Presidenti Nazionali coadiuvano il Presidente Nazionale collaborando con lui in continuità. In caso di breve assenza del Presidente Nazionale, questi è sostituito da uno dei Vice Presidenti Nazionali.

In caso di cessazione definitiva dalla carica del Presidente Nazionale prima della scadenza del mandato quadriennale, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente Nazionale di grado più elevato a parità di grado dall'anzianità stessa nel grado che rimane in carica con pienezza di poteri fino alla scadenza del quadriennio in corso.

ART.21

Il Segretario Generale:

è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i Soci residenti nella Capitale, per ovvi motivi di opportunità'.

E' il coadiutore diretto del Presidente Nazionale nelle sue funzioni e può essere da lui delegato a firmare la corrispondenza di ordinaria importanza. Svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, curando la tenuta dei relativi verbali.

Rappresenta la continuità dell'Associazione; la sua carica non ha termine di scadenza, ma necessita di convalida da parte di ogni nuovo Consiglio Direttivo Nazionale all'atto del suo insediamento.

Al Segretario Generale fanno capo tutti gli uffici della Presidenza del cui funzionamento egli è direttamente responsabile.

Il Segretario Generale cura con la collaborazione del Tesoriere la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo che firma congiuntamente al Presidente Nazionale.

Art.22

Il Revisore dei conti.

L'Assemblea Nazionale nomina, per la durata di un quadriennio, un Revisore dei conti che annualmente, in concomitanza dell'Assemblea Nazionale ordinaria, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo redige una relazione sul bilancio consuntivo sulla quale si pronuncia, con voto

deliberante, l'Assemblea stessa per l'approvazione.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi Centrali dell'Associazione.

L'attivit  di revisione puo' essere affidata a societ  di revisione.

Art.23

Il Collegio dei Probiviri:

È costituito da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica sociale.

I Probiviri esaminano tutte le vertenze che possono insorgere tra gli Organi centrali, tra le Sezioni e tra i Soci, e ne propongono la soluzione al Consiglio Direttivo Nazionale, nonch  tutte le questioni ad essi deferite dalla Presidenza Nazionale.

Il collegio si riunisce nella sede dell'associazione.

ART.24

I Delegati Regionali.

I Delegati Regionali sono eletti dai Soci delle rispettive Regioni, di cui presiedono le relative assemblee, devono risiedere nel territorio della Regione nella quale sono stati eletti, ove svolgono il loro incarico. Per esigenze specifiche, laddove non possa essere nominato un Delegato Regionale, quello della Regione adiacente o pi  prossima, puo'

svolgere le funzioni di cui al presente articolo.

Essi hanno funzioni ispettive e di coordinamento sulle organizzazioni periferiche dell'Associazione nel territorio di loro competenza. Partecipano all'Assemblea Nazionale, seguono l'andamento generale delle Sezioni e partecipano per eventuali consultazioni al Consiglio Direttivo Nazionale, su specifica convocazione.

ART.25

Il Congresso Regionale:

a - è costituito dai Presidenti di tutte le Sezioni Comunali della Regione o, in caso di impossibilità, da un loro Delegato scelto tra i componenti del rispettivo Consiglio Direttivo di Sezione;

b - si riunisce in adunanza ordinaria ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali nella sede della sezione del capoluogo di regione o in altra sede indicata nella convocazione;

c - esamina inoltre tutte le questioni interessanti le Sezioni della Regione e può avanzare proposte al Consiglio Direttivo Nazionale;

d - per circostanze eccezionali il Congresso Regionale può essere convocato in adunanza straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale o del Delegato Regionale, oppure su richiesta motivata della maggioranza delle Sezioni della Regione.

Al termine dei lavori il Presidente del Congresso Regionale dovrà trasmettere copia dei verbali al Consiglio Direttivo Nazionale.

ART.26

Le Sezioni comunali:

a - possono essere costituite nei Comuni in cui sia possibile raccogliere almeno quindici iscrizioni.

La costituzione della Sezione si perfeziona con il riconoscimento da parte della Presidenza Nazionale, sentito il Delegato Regionale.

b - ciascuna Sezione può prendere il nome di un Caduto in guerra o per causa di servizio, possibilmente nativo del luogo e decorato di Medaglia al Valore o al Merito C. R. I..

c - le Sezioni svolgono la loro attività nei modi che ritengono più rispondenti alle finalità dell'Associazione, sempre però nell'ambito dello Statuto e del Regolamento, nonché delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Gli aventi titolo a essere iscritti all'Associazione, residenti in comuni in cui non può essere costituita una Sezione per la mancanza di un numero minimo di soci, possono far richiesta di essere associati in altra Sezione costituita nella Regione di residenza.

Curano le iscrizioni dei soci, secondo le norme dello Statuto, e compiono tutti gli atti di amministrazione inerenti alla

loro organizzazione ed al loro funzionamento.

Nel mese di marzo di ogni anno, le Sezioni sono tenute a trasmettere alla Sede Centrale dell'Associazione l'elenco degli iscritti e a versare al Tesoriere un'aliquota delle quote annuali di iscrizione di ogni socio.

ART.27

L'Assemblea della Sezione:

a - e' costituita da tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale, ed è convocata dal Presidente della Sezione che la presiede nella sede della sezione o in altro luogo indicato nella convocazione.

b - l'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria ogni anno per l'approvazione del bilancio della Sezione entro il mese di febbraio ed ogni quattro anni per le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

In seduta straordinaria l'Assemblea può essere convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo della Sezione;

Il Consiglio Direttivo della Sezione:

È presieduto dal Presidente della Sezione che lo convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta la metà' dei suoi componenti presso la sede sociale o in altro luogo indicato nella convocazione.

Il Consiglio Direttivo presiede alla gestione amministrativa, predispone e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sezione da sottoporre all'Assemblea entro tre

mesi dalla chiusura dell'esercizio che si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo della Sezione:

- a - disporre l'erogazione del Fondo spese impreviste e di passaggi di fondi da uno ad altro titolo di spesa preventivata;
- b - decidere sull'ammissione di nuovi soci;
- c - dichiarare la morosità dei soci;
- d - infliggere sanzioni;
- e - esprimere parere in merito alle questioni sulle quali il Presidente debba o ritenga di sentirlo; tale parere è obbligatorio e vincolante per tutte le iniziative da cui derivano oneri per il bilancio o che comunque comportino impegni per la Sezione, anche di carattere non economico.

ART.28

Il Presidente della Sezione:

è membro di diritto del Congresso Regionale.

Egli ha la rappresentanza della Sezione, firma gli atti ufficiali e adotta le decisioni di urgenza che debbono essere ratificate dal Consiglio Direttivo della Sezione nella prima riunione.

Si avvale della collaborazione di tre o cinque Consiglieri, in proporzione del numero dei Soci, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea ordinaria della Sezione.

Il Presidente della Sezione:

- a - presiede le assemblee della Sezione;
- b - convoca e presiede il Consiglio Direttivo della Sezione;
- c - segue e controlla le attività della Sezione secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale e le deliberazioni del Consiglio Direttivo della Sezione, nonché tutte le attività che sotto il nome dell'Associazione sono sorte o sorgeranno nell'orbita della Sezione;
- d - promuove nelle forme migliori l'assistenza dei soci sia nel campo morale che in quello materiale;
- e - coadiuva il Delegato Regionale nello svolgimento della sua funzione.

ART.29

Le elezioni:

- a - hanno luogo ogni quattro anni;
- b - le elezioni alle cariche Direttive Centrali hanno luogo, di prassi, nei mesi di aprile e maggio;
- c - i Consigli Direttivi delle Sezioni e di tutti gli altri Organi periferici vengono eletti almeno due mesi prima della data delle elezioni alle cariche centrali e i risultati vengono trasmessi alla Presidenza Nazionale, la quale dopo averne preso atto, ne ufficializza le nomine e le ratifica come atto dovuto.
- d - le elezioni possono aver luogo anche per corrispondenza o con posta elettronica certificata.

ART.30

Il Presidente Nazionale viene eletto dall'Assemblea Nazionale con maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti per i primi due turni e, successivamente, con maggioranza semplice della metà più uno con l'osservanza delle seguenti norme:

- nell'ultima seduta della sua permanenza in carica, il Consiglio Direttivo Nazionale uscente forma una rosa di nominativi fino ad un massimo di cinque soci dei quali propone la candidatura per l'elezione a Presidente Nazionale;

- a tali nominativi dovranno essere aggiunti quelli dei candidati alla carica eventualmente espressi da ciascun Congresso Regionale, nonché quelli di singoli candidati proposti a firma di non meno di quindici soci con lettera raccomandata indirizzata alla Segreteria dell'Assemblea Nazionale;

- il termine ultimo per la presentazione delle candidature scade improrogabilmente al trentesimo giorno precedente la data fissata per l'elezione ed entro tale data la totalità delle candidature comunque espresse dovrà essere fatta pervenire alla Segreteria dell'Assemblea Nazionale.

Dello scrutinio e della regolarità dell'elezione è responsabile il Collegio dei Probiviri.

ART.31

I due Vice Presidenti Nazionali sono eletti, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione su una rosa di cinque nomi proposti indicativamente dal Presidente

Nazionale.

Il Revisore dei conti, che deve essere iscritto ad apposito albo nazionale, è eletto dall'Assemblea Nazionale in una rosa di tre candidati.

I Probiviri costituiscono un Collegio di tre membri effettivi e due supplenti. I Componenti il Collegio sono eletti dai Presidenti che costituiscono il Congresso Regionale, che di comune intesa li votano scegliendoli in una rosa di nominativi di soci effettivi comunicati dalla Presidenza Nazionale che, provvederà ad elezione avvenuta, a ratificarne la nomina.

ART.32

Raduni:

- 1 - hanno luogo in linea di massima almeno ogni quattro anni in città decise dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- 2 - i raduni hanno luogo in linea di massima nello stesso anno nel quale avvengono le elezioni;
- 3 - il giorno precedente il Raduno è convocata l'Assemblea Nazionale dei Presidenti di Sezione che si riunisce nella sala indicata dalla Presidenza Nazionale;
- 4 - il Consiglio Direttivo Nazionale decide in precedenza l'eventuale contributo da elargire alle Sezioni per facilitare il Raduno.

ART.33

Modifiche dello Statuto: devono essere approvate dall'Assemblea Nazionale appositamente convocata e con una

maggioranza di un decimo dei presenti aventi diritto al voto.
Hanno diritto al voto i soci ordinari in regola con i
pagamenti. Nel termine di un anno dall'entrata in vigore del
presente Statuto dovrà essere approvato dal Consiglio
Direttivo Nazionale il relativo Regolamento, con votazione a
maggioranza semplice, al quale si farà riferimento per tutte
le questioni di dettaglio, ovvero confermato il regolamento in
essere.

In originale firmato

SCROFANI GIUSEPPE n.q.

BELOGI DOTT.GIUSEPPE Notaio-sigillo-

COPIA CONFORME

CERTIFICO IO DOTT. GIUSEPPE BELOGI NOTAIO IN MACERATA,
ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI NOTARELI RIUNITI
DI MACERATA E CAMERINO

CHE

LA PRESENTE E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE NEI MIEI ROGITI

IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI

17 OTT. 2014

MACERATA LI

BELOGI GIUSEPPE NOTAIO

